

TRIBUNALE DI NAPOLI-SEZIONE GIP
Prot. Nr. 410 del 19 GIU. 2020



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI NAPOLI
Sezione del giudice per le indagini preliminari

Prot. 3455/2020
del 19/06/2020

Al Presidente del Tribunale

Facendo seguito alle indicazioni di cui alle linee guida per la trattazione degli affari presso la sezione GIP-GUP (prot. n. 2617 dell'8 maggio 2020) del Presidente del Tribunale e ferma restando la disciplina dettagliatamente ivi indicata , con riguardo al periodo dal 1.7.2020 al 27.7.2020 si propongono, alla luce dell'andamento delle attività sin qui svolte, le seguenti variazioni:

ai processi da trattare secondo il citato decreto, ai punti 1-2-3, potranno aggiungersi i processi nei confronti di imputati liberi da trattarsi con modalità ordinarie (in presenza delle parti).

Al fine di garantire il rispetto delle esigenze di natura sanitaria i giudici cureranno di limitare il numero di processi complessivamente fissati per udienza, stabilendo l'orario di inizio di ciascun processo e, ove possibile, una rigorosa calendarizzazione delle attività da svolgere, tali da garantire la celebrazione dei medesimi in condizioni di sicurezza per la salute del giudice, degli ausiliari e delle parti presenti.

Il giudice curerà che il primo processo inizi rigorosamente alle ore 9,30 e che l'ultimo processo non sia chiamato dopo le ore 15.00 tenendo conto anche di quelli da trattare con modalità da remoto.

L'elenco dei processi con indicazione dell'orario di trattazione sarà pubblicato sul sito istituzionale del Tribunale, almeno sette giorni prima di quello fissato per la celebrazione dell'udienza, con indicazione del n. RGIP e RGNR .

Non saranno inclusi nel numero massimo di processi/procedimenti da trattare quelli per i quali le parti acconsentano alla trattazione da remoto, ove consentita dagli strumenti tecnici a disposizione.

Restano ferme le fissazioni di udienze da remoto di cui al punto 3 già comunicate alle parti e, comunque tutte le fissazioni ed i rinvii già operati per il periodo successivo al 27 luglio 2020, salvo che il giudice non ritenga di poter effettuare variazioni nei limiti sopra precisati con tempestiva comunicazione alle parti.

Le udienze camerale regolata dall'art. 127 c.p.p di cui al punto 2 lettera g) del decreto presidenziale, saranno comunque trattate con le modalità ivi previste.


I procedimenti e i processi penali saranno trattati a porte chiuse ai sensi dell'art. 472 comma 3 c.p.p., ossia senza partecipazione di pubblico.

I difensori avranno cura di recarsi in Tribunale nel rigoroso rispetto dell'orario di fissazione di udienza loro comunicato e potranno sostare nelle aree antistanti l'aula di udienza osservando il prescritto distanziamento sociale ed usando i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente.

Restano ferme tutte le disposizioni relative alle modalità di accesso dei difensori alle cancellerie e di trasmissione degli atti come previsto dal punto 10 del decreto e dalle conseguenti disposizioni attuative.

Napoli 19.6.2020

Il presidente della sezione GIP



N° 3614 Prot. Segr. Pres
Del 8/5/20



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

Ufficio di Presidenza

Linee guida per la trattazione degli affari presso la sezione GIP-GUP

Il Presidente del Tribunale, dott.ssa Elisabetta Garzo
visto l'art. 83, commi 6, 7, 9, 12 e 12 *bis* del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020
convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020;
visto l'art. 3 del decreto-legge n. 28 del 30 aprile 2020;
sentiti l'autorità sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Giunta della Regione
Campania e il Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Napoli, d'intesa con il
Presidente della Corte d'Appello di Napoli, il Procuratore Generale presso la Corte
d'Appello di Napoli ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

DISPONE

per il settore GIP/GUP:

nel periodo intercorrente tra 12 maggio 2020 ed il 31 luglio 2020 - premesso che il numero di processi con imputati sottoposti a misure cautelari e coercitive personali, pendenti presso la sezione GIP del Tribunale di Napoli, è tale da non consentire, per motivi sanitari, la trattazione anche dei procedimenti con imputati liberi, con la presenza fisica delle parti in udienza, allo scopo di evitare un afflusso di persone nel palazzo di Giustizia non compatibile con le esigenze sanitarie - ai sensi dell'art. 83, commi 6, 7, 9, 12 e 12 *bis* del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020, e dell'art. 3 del decreto-legge n. 28 del 30 aprile 2020:

1. Saranno fissati e trattati anche senza alcuna richiesta da parte dell'imputato/indagato o del suo difensore, salvo che il giudice ne ritenga necessario il rinvio per altri motivi (ferma restando in tal caso l'applicabilità, ove ne ricorrano i presupposti, delle sole cause di sospensione previste dall'art. 304 del codice di procedura penale):
 - a. convalide di arresto e fermo e gli interrogatori di garanzia a carico di detenuti in carcere o agli arresti domiciliari, con le modalità previste dal protocollo stipulato tra il Tribunale la Procura della Repubblica ed il Consiglio dell'Ordine degli avvocati in data 23 marzo 2020;

- b. processi e procedimenti penali relativi in cui, entro il giorno 11 novembre 2020, scada il termine ex art. 304, comma 6, cpp;
 - c. processi e procedimenti penali in cui siano applicate misure di sicurezza detentive o ne sia pendente richiesta di applicazione;
 - d. processi e procedimenti penali nei confronti di persone sottoposte a custodia cautelare in carcere, domiciliare, in istituti di custodia attenuata o in luoghi di cura per quella causa o detenute in carcere in espiazione pena per quella causa (incidenti di esecuzione)
 - e. processi e procedimenti penali nei confronti di persone sottoposte ad altra misura coercitiva per quella causa;
 - f. incidenti probatori che abbiano ad oggetto l'assunzione di prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 cpp, dichiarati urgenti dal giudice su richiesta di parte con ordinanza motivata e non impugnabile;
2. saranno fissati e trattati anche senza alcuna richiesta da parte dell'imputato/indagato o del suo difensore, salvo che il giudice ne ritenga necessario il rinvio per altri motivi, esclusivamente con modalità da remoto, ai sensi dell'art. 83, comma 12 bis, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020 e dell'art. 3 del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020, i seguenti procedimenti:
- g. procedimenti regolati dall'art. 127 del codice di procedura penale (direttamente o per richiamo normativo), nei confronti di persone non sottoposte ad alcuna misura cautelare, in cui la presenza delle parti e dei difensori sia facoltativa, e le parti ed i difensori muniti di procura speciale depositino mediante posta elettronica, entro cinque giorni prima dell'udienza, richiesta di trattazione con rinuncia alla comparizione personale, con facoltà di depositare con lo stesso mezzo e nello stesso termine (art. 127, co. 2, cpp) memorie difensive. Tali procedimenti saranno in alternativa, trattati da remoto ex art. 83 comma 12 bis del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020;
3. **al di fuori delle ipotesi previste dai precedenti punti, saranno trattati mediante collegamento da remoto i procedimenti e processi, nei confronti di imputati non sottoposti ad alcuna misura cautelare, solo laddove tutte le parti vi consentano, con comunicazione da far pervenire almeno cinque giorni prima dell'udienza; in tal caso, il processo sarà celebrato da remoto nei casi, modi e limiti previsti dall'art. 83, comma 12 bis, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020 e dall'art. 3 del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020, se possibile, in ragione delle strutture tecniche effettivamente disponibili, sicché la trattazione da remoto della discussione potrà avvenire esclusivamente ove tutte le parti vi consentano; altrimenti il procedimento o processo sarà rinviato a data successiva al 31 luglio 2020.**

3 i processi e procedimenti con più di un indagato, imputato nei casi di cui ai precedenti capi, saranno trattati anche nei confronti degli altri indagati, imputati, indipendentemente dal loro *status libertatis* e da loro richiesta.

5. al di fuori delle ipotesi previste dai precedenti punti n. 1, 2, 3 e 4, non saranno trattati i procedimenti e processi relativi esclusivamente a persone che non siano sottoposte a misure cautelari, di sicurezza o di prevenzione né processi in relazione ai quali siano stati adottati solo sequestri preventivi, probatori o conservativi; la fissazione o il rinvio, da disporsi fuori udienza, di tali processi ad epoca successiva al 31.7.2020 sarà eseguita mediante decreto che darà conto del fatto che la trattazione dopo il 31.7.2020 è stata disposta ai sensi dall'art. 83, comma 7, lettera g), del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020 e dell'art. 3 del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020, al fine della sospensione del termine di prescrizione. I rinvii saranno comunicati anche al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati mediante posta elettronica in elenco che comprenda il numero di registro generale, le sole iniziali del nome e cognome del primo imputato e, se possibile, il numero del registro delle notizie di reato;


6. per tutti i processi rinviati in ragione delle presenti disposizioni sono sospesi per legge fino a non oltre il 31 luglio 2020, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020 e dell'art. 3 del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020: 1. il termine di prescrizione; 2. i termini cautelari ivi previsti;

7. le persone sottoposte a custodia cautelare o detenute in espiazione pena e tutte le altre parti processuali parteciperanno al procedimento o processo a distanza, mediante videoconferenza o collegamento remoto con le modalità e gli strumenti indicati dal Ministero della Giustizia in base alla legge processuale vigente ed in particolare secondo le norme recate dall'art. 83, comma 12 bis, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020 e dell'art. 3 del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020. In tal caso, qualora nello stesso processo siano presenti imputati detenuti in carcere ed altri non detenuti in carcere, si applicherà il collegamento mediante videoconferenza secondo la disciplina dell'art. 146 bis disp. att. cpp e le persone non detenute in carcere parteciperanno al processo mediante presenza fisica in aula, (ovvero collegate in videoconferenza per gli imputati agli arresti domiciliari fuori distretto presso apposite aule istituite in uffici giudiziari vicini al luogo ove essi si trovano), fermo restando il diritto del Difensore di partecipare dal luogo di detenzione ove partecipa l'imputato in videoconferenza. Qualora invece nello stesso processo non siano presenti imputati detenuti in carcere ma siano presenti imputati in custodia domiciliare ed imputati liberi, con o senza obblighi, si procederà per tutti mediante collegamento da remoto con le modalità e gli strumenti indicati dal Ministero della Giustizia, se possibile e se ricorrono i casi ed entro i limiti previsti dall'art. 83, comma 12 bis, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020 e dall'art. 3 del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020, sicché l'esame dei

testimoni, delle parti, dei consulenti e dei periti, nonché la discussione finale potranno avere luogo da remoto esclusivamente ove tutte le parti vi consentano, altrimenti con presenza fisica in aula degli imputati liberi e delle altre persone libere, ferma restando la eventuale possibilità di collegare in videoconferenza gli imputati agli arresti domiciliari fuori distretto presso apposite aule istituite in uffici giudiziari vicini al luogo ove essi si trovano.

8. i procedimenti e processi che non si svolgeranno mediante collegamento da remoto saranno trattati a porte chiuse ai sensi dell'art. 472, comma 3, cpp.
9. i processi saranno fissati in ciascuna udienza secondo le disposizioni dettate dal Presidente del Tribunale con separato provvedimento (con indicazione del numero massimo di procedimenti per udienza, degli orari, delle ipotesi in cui sarà necessario celebrare udienza presso l'aula bunker TICINO);
10. le impugnazioni saranno depositate fisicamente in forma cartacea presso i presidi di cancelleria penale ubicati nel Palazzo di Giustizia, previa prenotazione via **peo** da parte del Difensore istante, con le modalità indicate dai vigenti Protocolli nella materia e nei decreti e ordini di servizio già adottati dalla Corte d'appello e dalla Procura Generale di Napoli; le istanze relative ai processi indicati ai precedenti punti 1 e 2, le istanze *de libertate* e le altre istanze, saranno trasmesse alle cancellerie competenti mediante posta elettronica (ordinaria) agli indirizzi indicati nei vigenti Protocolli nella materia; l'esito delle istanze sarà comunicato via posta elettronica certificata dalle cancellerie ai Difensori istanti che potranno accedere presso gli sportelli delle cancellerie GIP allocati al piano 3 (piazza coperta), previa prenotazione nei modi dianzi indicati, per richiedere copia o per visionare atti.

Napoli, 8 maggio 2020


Il Presidente